



**Comitato Regionale Campania
Corte Sportiva di Appello**

Sede: Via A. Longo 46 – 80127 NAPOLI

Tel. 0815604766

<http://www.campania.fip.it> - e-mail: cortesportiva@campania.fip.it

COMUNICATO UFFICIALE N. 1884 del 16.04.2026

Corte Sportiva di Appello n.33

Seduta del giorno 16.04.2026

Presidente: avv. Domenico Pennelli;

Componenti: avv. Daniele Grano, avv. Angelo Annicchiarico, avv. Vincenzo Vivis.

Visto il reclamo presentato dalla società Basket Volla codice FIP 012146 avverso il provvedimento del Giudice Sportivo Regionale n. 1238, di cui al C.U. n° 1716 del 30/03/2026, relativo alla gara n° 5977 del campionato di categoria Under 13 maschile regionale con il quale è stata comminata alla società Basket Volla:

- perdita gara per sopraggiunta assenza maggiorenni [art. 50 RE];
- squalifica campo per 5 gare per invasione del campo di gioco, commessa da più persone, con aggressione con obbligo di giocare a porte chiuse le rimanenti gare ufficiali della stagione sportiva in corso [art. 29,4B RG, art. 17,5 RG];
- ammenda di Euro 1.500,00 per invasione del campo di gioco, commessa da più persone, con aggressione e per obbligo di giocare a porte chiuse le rimanenti gare ufficiali della stagione sportiva in corso con ammenda [art. 29,4B RG., art. 17,5 RG].

Ascoltati personalmente il Sig. Giovanni Sannino, allenatore della reclamante, e l'Avv. Fabio Luongo, legale della stessa, i quali si riportavano integralmente al contenuto del proprio reclamo. Sottolineavano, in particolare, che, al momento dell'interruzione della gara, molte persone entravano sul rettangolo di gioco ma che nessuna di esse si avvicinava aggredendo o colpendo i due arbitri. Contestavano altresì che vi è agli atti un rapporto aggiuntivo inviato successivamente quale addendum da parte degli arbitri e quindi irrilevante.

Sentito telefonicamente il primo arbitro Sig. Di Costanzo Diego, il quale confermava il contenuto del rapporto, soffermandosi in particolare sulla dinamica degli episodi contestati e ricostruendo in maniera precisa i fatti avvenuti al termine della gara.

Confermava di essere stato colpito al volto da una persona identificata quale genitore di un tesserato della reclamante che contestava all'arbitro di non aver interrotto il gioco in occasione di un infortunio patito dal proprio figlio, tesserato della reclamante.

Specificava che l'invasione di campo avvenuta al termine della gara non era pacifica e che, in particolare, tre soggetti appartenenti alla reclamante si distinguevano per avere avuto un comportamento aggressivo; due dei quali solo verbalmente, uno (una donna) colpendo il primo arbitro con un violento schiaffo al viso, che provocava dolore ma non lesioni, mentre lo stesso, unitamente al collega, era nei pressi del tavolo per gli adempimenti di fine gara.

Sentito telefonicamente il secondo arbitro, Sig. Alfredo Campagna, il quale confermava quanto riportato nel rapporto, soffermandosi, in particolare, sugli episodi violenti accaduti al termine della gara.

TANTO PREMESSO

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, dalla ricostruzione dei fatti, dalla lettura del rapporto arbitrale e dalle dichiarazioni telefoniche rese, ritiene irrilevante, ai fini della decisione, la questione sollevata dalla reclamante in ordine alla ipotesi di nullità del rapporto arbitrale aggiuntivo, redatto dal solo primo arbitro, attesa l'eshaustività del contenuto dell'originario rapporto sottoscritto da entrambi i direttori di gara. Si ritiene altresì che non siano applicabili al caso di specie le attenuanti generiche ex art. 21,4 up RG, in quanto a carico della medesima società risulta un precedente specifico datato 15.12.2025.

PQM

Conferma il provvedimento del Giudice di primo grado.
Dispone incamerarsi il 100% della tassa reclamo.

Napoli, 16 aprile 2026

Il Presidente
Avv. Domenico Pennelli